

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,
avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione tenutasi in videconferenza in data 07.06.2020 all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-9/2021-2022 RECLAMO della A.S. AMATORI CALCIO PIERIS (Campionato Amatori) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all'esito della gara AMATORI CALCIO PIERIS / SAN LUIGI AMATORI, disputata il 21.05.2022 (in C.U. n° 77 del 26.05.2022 della Delegazione Provinciale di Udine)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Udine n° 77 dd 26.05.2022 il GST comminava a carico di Giulio TOMIZZA, di Luigi BENIGNI e di Edoardo DELL'OSSO, tutti calciatori tesserati per la Società Amatori Calcio Pieris, la squalifica per n. 3 giornate ciascuno con la identica motivazione "*perché a gara terminata, protestando nei confronti del Direttore di Gara, proferiva epiteti ingiuriosi all'indirizzo di quest'ultimo ed espressioni blasfeme*".

Avverso tale decisione la A.S. Amatori Calcio Pieris in data 28.05.2022 – avvalendosi di un indirizzo e-mail non certificato, su file .odt privo di sottoscrizione autografa – inoltrava un preannuncio di reclamo, chiedendo "*a proprie spese*" copia dei documenti su cui si era fondata la pronuncia, "*segnatamente: referto arbitrale*".

Nel proprio preannuncio la Società chiedeva espressamente di addebitare il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva sul proprio conto campionato.

La Segreteria provvedeva in data 30.05.2022 a trasmettere quanto richiesto dalla Società, tuttavia entro il successivo termine di giorni cinque, decorrenti da tale data, non veniva formalizzato alcun reclamo da parte della Amatori Calcio Pieris.

Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello, effettuati gli accertamenti del caso per il tramite della Segreteria, rileva:

- a) come il preannuncio di reclamo sia stato trasmesso dalla Società a mezzo e-mail non certificata, non corrispondente all'indirizzo PEC comunicato all'atto di iscrizione e presente negli archivi del Comitato, con conseguente violazione degli artt. 53 e 76 co. 2 CGS;
- b) come il preannuncio di reclamo, privo di sottoscrizione autografa o di firma certificata, sotto la dicitura "Il Presidente" presenti l'indicazione un nominativo che non corrisponde a quello della persona fisica dotata di legale rappresentanza della Società, agli archivi del Comitato, né risulti alcuna comunicazione di variazione delle cariche sociali;
- c) come l'omessa presentazione del reclamo entro i termini previsti (giorni cinque dalla ricezione dei documenti ufficiali richiesti in copia) esoneri questa Corte Sportiva di appello dalla pronuncia nel merito, secondo quanto previsto dall'art. 76, co. 3 CGS.

Un tanto premesso va dunque dichiarato il non luogo a provvedere, a prescindere dalle violazioni formali (mancato uso della PEC) e di quelle ulteriori, riferite alla mancata sottoscrizione degli atti da parte del soggetto dichiarato quale legale rappresentante della Società negli atti ufficiali e in possesso del Comitato, senza alcuna necessità di dover fissare udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendoci comunque spazio per aggiungere ulteriori argomenti, essendo pacifica e inemendabile la carenza della condizione di procedibilità, rappresentata dal deposito di tempestivo reclamo in assolvimento degli oneri di cui all'art. 76, co. 5 CGS.

Segue Decisioni della C.S.A.T. – RECLAMO AMATORI CALCIO PIERIS

Ai sensi dell'art. 48, comma 5 CGS va posto comunque a carico della reclamante il contributo, previsto dal codice "a parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva" (art. 48, comma 1 CGS), da prelevarsi dal conto campionato della stessa.

Resta per l'effetto confermata la decisione del GST e le squalifiche disposte a carico di Giulio TOMIZZA, di Luigi BENIGNI e di Edoardo DELL'OSSO.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara non luogo a provvedere;
- dispone l'addebito del contributo, da prelevarsi dal conto campionato della reclamante.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.